



COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale n. 17 Del 30/7/2026	OGGETTO: Parere del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28/7/2026 avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività ed Organizzazione triennio 2026/2028 – aggiornamento della sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale”
--------------------------------	--

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 28/7/2026 “Piano Integrato di Attività ed Organizzazione triennio 2026/2028 – aggiornamento della sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale”;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 30/3/2026 “Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione triennio 2026/2028”;

Considerato che il parere del sottoscritto revisore è limitato alla sottosezione 3.3 “Piano triennale del fabbisogno del personale” del PIAO;

viste le disposizioni in materia di assunzioni di personale e limiti di spesa e, in particolare:

- l’art. 1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006 n. 296, così come successivamente modificato e integrato;
- l’art. 33, comma 2, del D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito dalla legge 28.6.2019 n. 56, il quale ha modificato la disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità della spesa di personale;
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020 (cd. “Decreto attuativo”) recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato”*, in vigore dal 20.4.2020;

vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13.5.2020, pubblicata sulla G.U. in data 11.9.2020, ad oggetto *“circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*;

atteso che, in relazione a quanto dispone l’art. 4 (cfr. Tabella 1) del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 9.999 abitanti (tra questi rientra il Comune di Pieve del Grappa), il “valore soglia” del rapporto della *“spesa del personale”* rispetto alle *“entrate correnti”* è pari al 26,90%;

visto il calcolo effettuato che, in relazione a quanto prevede il decreto ministeriale del 17.3.2020, ha attestato che il valore del rapporto *“spese di personale/entrate correnti”* (secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale) è pari al 19,72%;

Richiamati:



COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO

- l'art. 4, comma 2, del D.M. 14.3.2020, il quale dispone quanto segue: *“A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica [tale valore, per il Comune di Pieve del Grappa, è pari a 26,9%]”*;
- che nel 2026, essendo terminato il periodo transitorio, l'incremento della spesa per il personale deve comunque solo rispettare il valore soglia del rapporto tra la spesa del personale e la media delle spese correnti 2023-2025 pari al 26,9%, oltre al rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- che comunque al Comune di Pieve del Grappa, risultante da una fusione nel 2019, non è più applicabile il rispetto della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente partecipante alla fusione nel triennio precedente alla fusione stessa in quanto sono trascorsi i primi 5 anni dalla fusione, come previsto dall'art. 1 comma 450 L. 190/2014;

considerato che, in base alle note dei responsabili di settore, viene attestato che il Comune di Pieve del Grappa non presenta situazioni di soprannumero né eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

dato atto che la proposta prevede per il 2026 la copertura di n. 1 posti di funzionario tecnico area funzionari ed elevate qualificazioni, per il 2027 n. 1 progressione verticale da area istruttori a funzionari in area urbanistica-lavori pubblici e per il 2026 copertura di n. 1 posto di istruttore in area demografici-cultura, per coprire il posto (turn-over) che si renderà vacante dal prossimo 1/9/2026 a qualunque titolo;

dato atto che la spesa derivante dalla dotazione organica dell'ente alla data del 31 dicembre 2025 (pari a 26 dipendenti) nonché dalle ulteriori assunzioni effettuate o da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2025 (escluse quelle in sostituzione di personale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2025) trova copertura negli stanziamenti del bilancio pluriennale, e non supera il “valore soglia” del 26,9% del rapporto “spese di personale/entrate correnti” calcolato con riferimento al consuntivo 2025;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, inserita nella sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028.

ASSEVERA

ai sensi degli art. 4 e 5 del D.M. 17.3.2020, che la proposta di “Approvazione Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2026-2028”, relativamente alla sottosezione 3.3 “Piano triennale del fabbisogno del personale” è coerente con il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

Treviso, 30 luglio 2026

Il Revisore Unico
dott. Angelo Bonemazzi